



L'imbottigliamento fuori zona dei vini a DO/IGT nel Decreto Semplificazioni (76/2020)

Avv. Alessandro Grangiotti - UGIVI

LE FONTI

Decreto c.d. Semplificazioni (DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge dalla LEGGE 11 settembre 2020, n. 120)

Art. 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonché di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

Comma 4 - modifiche al c.d. **Testo Unico sul vino**

LE FONTI

Testo Unico sul vino (legge 12 dicembre 2016, n.238)

Art. 38 (Riclassificazioni, declassamenti e tagli)

Comma 7 - **trasferimento delle partite di mosti e di vini** al di fuori della zona di produzione delimitata

Nuovo Comma 7-bis - **imbottigliamento** al di fuori della pertinente zona geografica delimitata

LE FONTI

Circolare MIPAAF/ICQRF (prot. n.9030604 del 29/07/2020)

Provvedimenti di “**modifica temporanea**” dei disciplinari di produzione DOP o IGP ai sensi della disciplina UE

LE FONTI

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione.

Articolo 18 (Modifiche temporanee)*

** «Ai fini dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, una **modifica temporanea** è una modifica ordinaria riguardante una variazione temporanea del disciplinare dovuta all'imposizione, da parte delle autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti» - Reg. 2019/33 - Art. 14 (Tipi di modifiche)*

LE FONTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, **le modifiche del disciplinare di produzione**, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

Articolo 11 (Comunicazione di una modifica temporanea)

LE FONTI

MIPAAF - D.M. 7 novembre 2012 (Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010).

Art. 10 (Domande di modifica del disciplinare)

N.B.: testo attualmente in vigore per i provvedimenti di **modifica dei disciplinari di produzione***

*Circ. MIPAAF DG PQAI - PQAI 04 - Prot. N.0006694 del 30/01/2019, e successiva integrazione DG PQAI - PQAI 04 - Prot. N.0009234 del 08/02/2019

LA NUOVA MISURA

Art. 43, Comma 4 del Decreto Semplificazioni:

Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

[omissis]

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»

LA NUOVA MISURA

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.».

[omissis]

LA NUOVA MISURA

In caso di provvedimenti adottati dall'Autorità competente in costanza di **calamità naturali** o **condizioni metereologiche sfavorevoli** o in caso di adozione di **misure sanitarie o fitosanitarie** che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione:

- ☞ **deroga all'obbligo di declassamento** disposto in caso trasferimento di partite di mosti e di vini DOP e IGP al di fuori della zona di produzione delimitata (T.U. vino - Comma 7 modificato)
- ☞ **imbottigliamento** di un vino che sarebbe soggetto all'obbligo di rispettare la zona delimitata dal disciplinare **al di fuori della pertinente zona geografica** (T.U. vino - Nuovo Comma 7-bis)

L'APPLICAZIONE

Circolare MIPAAF/ICQRF

L'Autorità competente (**MIPAAF - DPQAI**), nelle circostanze indicate può adottare i **provvedimenti di “modifica temporanea” dei disciplinari di produzione DOP o IGP** ai sensi della **normativa UE e secondo la procedura in essa prevista**, previa presentazione della richiesta da parte dei soggetti interessati:

- ☞ **al fine di trasferire temporaneamente le partite di mosti e di vini** atti a divenire vini DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata e comunque in aree limitrofe
- ☞ **al fine poter imbottigliare temporaneamente** le partite vini DOP o IGP al di fuori della pertinente zona delimitata

IL PRESUPPOSTO

Art. 18 (Modifiche temporanee), Reg. delegato (UE) 2019/33

Le modifiche temporanee:

- ☞ sono **approvate e rese pubbliche dagli SM** in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica
- ☞ sono **comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese** dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione

IL PRESUPPOSTO

[segue]

- ☞ la comunicazione delle modifiche temporanee è considerata debitamente completata quando contiene tutti gli **elementi di cui all'articolo 11 del Reg. 34/2019**
- ☞ la Commissione rende pubbliche tali modifiche **entro tre mesi** dalla data in cui perviene la comunicazione
- ☞ una modifica temporanea è **applicabile nel territorio dell'Unione** allorché è resa pubblica dalla Commissione

IL PRESUPPOSTO

Art. 11 (Comunicazione di una modifica temporanea), Reg. di esecuzione (UE) 2019/34

La comunicazione comprende:

- ☛ riferimento al **nome protetto**, descrizione della **modifica temporanea approvata** e dei motivi, riferimento alla **pubblicazione della decisione nazionale** di approvazione
- ☛ **dichiarazione dello SM** attestante che la modifica approvata soddisfa i requisiti del Reg. 1308/2013 e del Reg. 33/2019

LA PROCEDURA

- ☞ applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto 7 novembre 2012* e delle connesse disposizioni dello stesso decreto
- ☞ all'esito favorevole, approvazione con decreto ministeriale e relativa applicazione a livello nazionale a seguito della pubblicazione di detto decreto
- ☞ comunicazione alla Commissione europea entro un mese dalla pubblicazione nazionale (entrata in vigore nell'Unione europea successivamente alla pubblicazione da parte della Commissione entro 3 mesi dalla presentazione).

**Da considerarsi a tutti gli effetti in vigore fino all'emanazione del decreto applicativo degli articoli 32, 34 e 36 del Testo unico del vino e dei regolamenti UE delegato e di esecuzione 33 e 34 del 2019 non sarà stato adottato.*

LE RAGIONI

☞ 2016 Legislature nazionale – **introduzione della deroga**

*«In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato **puo' essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.»** - Legge 238/2016, art. 38, Comma 8*

LE RAGIONI

☛ 2019 Regolatore europeo – **previsione modifiche temporanee**

«Dovrebbero essere previste **modifiche temporanee** per poter **continuare a commercializzare** con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una **denominazione di origine protetta** o una **indicazione geografica protetta** in caso di **calamità naturali** o **condizioni meteorologiche sfavorevoli** ovvero di **adozione di misure sanitarie** o **fitosanitarie** che **impediscono temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione**. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.» - **Reg. delegato (UE) 2019/33, Considerando (17)**

LE RAGIONI

☞ 2020 Legislature nazionale – **specificazione delle circostanze eccezionali, estensione deroga anche all'imbottigliamento**

- ✓ *"calamità" / "misure sanitarie" / "forza maggiore"*
- ✓ *"riconosciute dall'Autorità competente"*
- ✓ *"impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»"*

Legge 238/2016, art. 38, Comma 7, Comma 7-bis come modificati dal Decreto Semplificazioni

⇒ **condizioni verificatesi durante il periodo di lock-down** ⇐

LE REAZIONI

- ☞ iniziale critica da parte di alcuni organi di stampa che hanno interpretato la misura come un via libera indiscriminato all'imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione
- ☞ precisazione dell'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) circa la natura di strumento emergenziale in caso di futuri lock-down e la soggezione della procedura in deroga a verifica e autorizzazione ministeriale
- ☞ generale condivisione da parte dei consorzi di tutela delle DOC

CONSIDERAZIONI FINALI

A fronte dell'esigenza di ricorrere a questo strumento nel corso di un'emergenza sanitaria come quella pandemica attuale:

- ☛ i tempi necessari per il completamento dell'intero iter prescritto dalle norme unionali e nazionali possono risultare eccessivi rispetto all'arco temporale di sviluppo e diffusione di focolai anche locali (che normalmente risultano repentini e imprevedibili)?
- ☛ è sempre efficace consentire il trasferimento di partite di mosti e di vini o l'imbottigliamento al di fuori della zona geografica delimitata eventualmente interessata dall'emergenza sanitaria (posto che le restrizioni emergenziali possono coinvolgere territori più vasti o addirittura l'intero territorio nazionale)?



Grazie per l'attenzione